

Verbale della Deliberazione di Comitato Istituzionale

n. 21 del 4 dicembre 2023

Oggetto: Art. 30 del decreto legislativo n. 201/2022. Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali. Approvazione della Relazione tecnica in merito all'affidamento del servizio idrico integrato dell'ATO Veronese.

L'anno Duemilaventitré, il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 15.00 si è riunito il Comitato Istituzionale a seguito di convocazione prot. n. 1.627 del 27 novembre 2023. La riunione odierna del Comitato Istituzionale si tiene in modalità videoconferenza, nel rispetto dei criteri di tracciabilità e identificabilità dei partecipanti.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno, i componenti del Comitato Istituzionale risultano:

	Presente	Assente
Bruno Fanton	X	☐
Davide Benedetti	X	☐
Antonio Bertaso	X	☐
Tommaso Ferrari	X	☐
Denise Zoppi	☐	X

Presiede la riunione il Presidente Bruno Fanton. Partecipa alla seduta il Direttore del Consiglio di Bacino Veronese, Dott. Ing. Luciano Franchini, che ne cura la verbalizzazione.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Comitato Istituzionale a trattare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto sopra riportato.

Il Presidente, al termine dell'esame della documentazione agli atti, pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità dei voti resi in forma palese.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Bruno Fanton

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Consiglio di Bacino Veronese il giorno 5 dicembre 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lvo n. 267/2000.

SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

Deliberazione di Comitato Istituzionale
n. 21 del 4 dicembre 2023

Oggetto: **Art. 30 del decreto legislativo n. 201/2022. Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali. Approvazione della Relazione tecnica in merito all'affidamento del servizio idrico integrato dell'ATO Veronese.**

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. lvo n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo On Line di questo Ente.

Il Direttore
Dott. Ing. Luciano Franchini

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Deliberazione n. 21 del 4 dicembre 2023

Oggetto: **Art. 30 del decreto legislativo n. 201/2022. Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali. Approvazione della Relazione tecnica in merito all'affidamento del servizio idrico integrato dell'ATO Veronese.**

PREMESSO che l'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", prevede che: "1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

PRESO ATTO dunque che la disposizione prevede una "ricognizione periodica", della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;

ATTESO che la ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato art. 20 del D. lgs n. 175/2016;

DATO ATTO che lo stesso art. 30 del citato D.lvo 201/2022 dispone che, in sede di prima applicazione, tale ricognizione sia effettuata entro il 31 dicembre 2023;

RICHIAMATO, ancora, l'art. 2, co. 1 lettera c) del d.lgs 201/2022, il quale definisce i "servizi di interesse economico generale di livello locale" o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: *i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale";*

EVIDENZIATO quindi che, tra i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, viene certamente ricondotto il servizio idrico integrato;

RILEVATO che, con riferimento alle previsioni dell'art. 30, mentre per i servizi pubblici non a rete sono state elaborate indicazioni di massima (decreto direttoriale del Mimit del 31 agosto 2023), relativamente ai servizi pubblici a rete - ed in particolare per il SII - non constano, al momento attuale, interventi di chiarimento o contenenti indicazioni operative né da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

RILEVATO altresì che, sempre con riguardo al servizio idrico integrato, seguendo la lettera del primo comma art. 30 D.lgs. 201/2022 (che richiama, tra i "soggetti obbligati" anche *"gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino di servizio"*), il Comunicato del Presidente ANAC del 22 febbraio 2023 (nel quale si elencano espressamente tra i soggetti obbligati *"gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138..."*) appare comunque consequenziale l'interpretazione (tra l'altro in linea anche con l'interpretazione ANCI contenuta nel Quaderno n. 46 del Novembre 2023) che attribuisce l'adempimento agli enti affidanti, che nel caso del SII sono gli EGATO;

RILEVATO infine che l'obbligo normativo prevede che la relazione annuale indichi *"per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti"*;

RITENUTO, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che l'adempimento da parte degli EGA riguardi i servizi a rete a rilevanza economica da loro direttamente affidati e che pertanto la relazione contenente la ricognizione della situazione gestionale del servizio idrico integrato dell'ATO Veronese debba essere redatta da questo Consiglio di Bacino, che procederà, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 31 del medesimo D.lgs. 201/2022 e, pertanto, anche alla successiva pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed alla trasmissione all'ANAC;

DATO ATTO che restano salvi, per i Comuni, gli adempimenti connessi alla ricognizione annuale delle partecipazioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (Tusp) espressamente richiamato dal comma 2 dell'art. 30 del D.lgs. n. 201 del 2022;

RICHIAMATI dunque:

- il D. Lvo 3 aprile 2006, n. 152 (*Testo Unico Ambientale*), in particolare la Parte III, Sezione III, Titolo I, che riguarda i *Principi generali e competenze* in materia di *Gestione delle risorse idriche*;
- la Legge Regionale del Veneto 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che affida le funzioni già esercitate dalle AATO in materia di servizio idrico integrato a enti denominati Consigli di Bacino;
- l'art. 13, comma 6 della predetta legge n. 17/2012, il quale prevede che *"I Consigli di bacino subentrano in tutte le obbligazioni attive e passive delle preesistenti Autorità d'ambito"*;
- la "Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato veronese" conservata al repertorio municipale del Comune di Verona al n. 88410 del 10 giugno 2013;

RICHIAMATO, altresì, che la scelta gestionale del servizio idrico integrato nel territorio dell'ATO Veronese è stata operata dall'Assemblea dei Sindaci nel 2004, giuste deliberazioni di AA n. 2 dell'8 marzo 2004 e n. 6 del 20 dicembre 2004, con le quali si è dato avvio alla procedura di *"riorganizzazione della gestione del servizio idrico integrato sul territorio dell'ATO Veronese"*, individuando due aree territorialmente omogenee per le quali si è poi proceduto ad affidare la gestione del servizio idrico a due società a partecipazione interamente pubblica, nella forma di gestione *"In House"*, con la suddivisione del territorio dell'Ambito in due aree, definite come segue:

- ✓ AREA DEL GARDA, comprendente il territorio dei comuni dell'area Baldo – Garda, e precisamente: Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Torri del Benaco, Malcesine, San Zeno di Montagna, Valeggio sul Mincio;
- ✓ AREA VERONESE: comprendente il territorio dei restanti comuni dell'ATO Veronese;

RICHIAMATA la *Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il gestore del servizio idrico integrato dell'Area Veronese*, Acque Veronesi scarl, sottoscritta in data 15 febbraio 2006 a seguito di deliberazione assunta dall'Assemblea d'Ambito n. 1 del 4 febbraio 2006, esecutiva, registrato presso l'Ag. Delle Entrate – ufficio Verona 2 al num. 2189 del 17.2.2006 e successivamente modificata con atto sottoscritto in data 29 novembre 2018 registrato presso l'Ag. Delle Entrate – ufficio Verona 1 al num. 4821/3/2018;

RICHIAMATA la *Convenzione tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed il gestore del servizio idrico integrato dell'Area del Garda*, Azienda Gardesana Servizi spa, sottoscritta in data 15 febbraio 2006 a seguito di deliberazione assunta dall'Assemblea d'Ambito n. 2 del 4 febbraio 2006, esecutiva, registrato presso l'Ag. Delle Entrate – ufficio Verona 1 al num. 1722 del 24.2.2006;

PRESO ATTO che l'ANCI ha prodotto un fac-simile di relazione ex art. 30 del d.lgs n. 201/2022 (Quaderno n. 46 del novembre 2023) e verificato altresì che, ad oggi, nulla in merito è stato pubblicato sul sito dell'ANAC;

DATO ATTO che questo Consiglio di Bacino Veronese, seguendo il dettato normativo di cui al primo comma dell'art. 30 del d.lgs. 201/2022, ha elaborato un documento attraverso il quale ha inteso riportare la ricognizione sul concreto andamento della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO Veronese, con riferimento ai due contratti di servizio che regolano il rapporto fra i due gestori e questo Ente Locale, nonché riguardo alle modalità del monitoraggio ed alle verifiche sullo stesso servizio;

VISTA dunque la *"Relazione tecnica ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 201/2022, in merito all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla società Azienda Gardesana Servizi Spa"* allegato A) al presente atto, che riporta l'analisi della ricognizione sulla situazione gestionale del servizio nel territorio dei 20 Comuni appartenenti all'area del Garda dell'ATO Veronese;

VISTA inoltre la *"Relazione tecnica ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 201/2022, in merito all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla società Acque Veronesi scarl"* allegato B) al presente atto, che riporta l'analisi della ricognizione sulla situazione gestionale del servizio nel territorio dei 77 Comuni appartenenti all'area Veronese dell'ATO Veronese;

RILEVATO che le due relazioni, in conformità al dettato letterale del comma 1 dell'art. 30, trattano separatamente, per ciascuno dei due gestori e in modo analitico, i seguenti aspetti:

- a- *concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza del servizio*
- b- *“qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio”;*
- c- *“misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house”*
- d- *“oneri e i risultati in capo agli enti affidanti”*

PRESO ATTO che, dall'analisi dei dati tecnici oggetto della ricognizione, rimane confermata la validità della scelta effettuata dalle amministrazioni locali in sede di affidamento nel 2006; in particolare, che le attuali gestioni hanno garantito la continuità del servizio idrico integrato con livelli di qualità buoni ed in costante miglioramento, importanti livelli qualità buoni ed in costante miglioramento;

RILEVATO infine che, allo stato attuale non emergono ragioni specifiche che facciano prevedere un peggioramento dei livelli di qualità del servizio, che entrambe le società garantiscono importanti livelli di realizzazioni infrastrutturali in linea con le necessità del territorio, nel rispetto del Piano d'Ambito e, infine, che il livello tariffario si mantiene costante per ciascuna delle categorie di utenti;

VISTI infine:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- lo Statuto del Consiglio di Bacino Veronese, ed il particolare l'art. 12 che riguarda le attribuzioni del Comitato Istituzionale di Bacino Veronese;
- i pareri resi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la *“Relazione tecnica ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 201/2022, in merito all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla società Azienda Gardesana Servizi Spa”* allegato A) al presente atto, che riporta l'analisi della ricognizione sulla situazione gestionale del servizio nel territorio dei 20 Comuni appartenenti all'area del Garda dell'ATO Veronese.
2. DI APPROVARE la *“Relazione tecnica ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 201/2022, in merito all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato alla società Acque Veronesi scarl”* allegato B) al presente atto, che riporta l'analisi della ricognizione sulla situazione gestionale del servizio nel territorio dei 77 Comuni appartenenti all'area Veronese dell'ATO Veronese.
3. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso ai Comuni dell'ATO Veronese, alla Provincia di Verona ed alle due società di gestione Acque Veronesi e Azienda Gardesana Servizi.
4. DI DISPORRE che, in esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 201/2022, le due relazioni approvate con il presente atto vengano trasmesse all'ANAC e vengano pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio di Bacino Veronese.

Verona, lì 4 dicembre 2023

IL DIRETTORE
f.to Luciano Franchini

IL PRESIDENTE
f.to Bruno Fanton

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Seduta n. 8 del 4 dicembre 2023

(art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Oggetto: Art. 30 del decreto legislativo n. 201/2022. Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali. Approvazione della relazione tecnica in merito all'affidamento del servizio idrico integrato dell'ATO Veronese.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, la sottoscritta, Responsabile del Servizio interessato, esprime parere tecnico FAVOREVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Servizio Affari Generali
f.to Dott.ssa Ulyana Avola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile di Ragioneria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accerta la NON RILEVANZA dal punto di vista contabile della proposta in esame.

Il Direttore
f.to Dott. Ing. Luciano Franchini